

17 marzo 1953 con stipendio ridotto di un terzo. Dal 17 settembre 1953 il suddetto è stato, a sua richiesta, posto in aspettativa senza stipendio, a norma dell'art. 25 del Contratto collettivo di lavoro.

Al termine di tale aspettativa, il dr. Beluova è stato sottoposto a visita medica di controllo con l'assistenza del consulente sanitario dell'Istituto prof. Silvestri, data la particolarità del caso. In detta visita medica, che è stata effettuata il 4 settembre c. r., il predetto dr. Beluova è stato riconosciuto affetto da sindrome vascolare e bisognoso di un lungo periodo di riposo.

Considerato quanto sopra e dato che il dr. Beluova non è in grado di riprendere servizio, si propone al Consiglio di amministrazione di rescindere il rapporto d'impiego del Medico principale dr. Paolo Beluova a norma dell'art. 26 - ultimo comma - del contratto collettivo di lavoro, con effetto dal 17 settembre 1954, e di corrispondere al predetto la rendita di invalidità prevista dall'art. 116 del contratto stesso, con l'integrazione del trattamento temporaneo di contingenza.